

## **Relazione illustrativa della proposta di legge ad iniziativa di ....., ad oggetto**

*“Modifica dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*

1. Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, introduce una complessa disciplina sul riordino delle province e l’istituzione delle città metropolitane (artt. 17 e 18).

Per quanto riguarda, in particolare, le città metropolitane, l’art. 18 stabilisce cinque punti fondamentali:

- a) la soppressione delle dieci Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e la contestuale istituzione delle relative Città metropolitane;
- b) la previsione dell’obbligatoria coincidenza del territorio della nuova Città metropolitana con quello della Provincia soppressa, salvo la possibilità dei comuni di aderire, con atto del consiglio comunale, ad altra provincia limitrofa ai sensi dell’art. 133 della Costituzione;
- c) la definizione di un nuovo assetto degli organi di governo metropolitano, con la previsione della loro elezione indiretta di secondo grado, salvo la possibilità di prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano in caso di frazionamento del comune capoluogo in più comuni;
- d) l’individuazione delle funzioni metropolitane fondamentali, con possibilità dello Stato e della Regione di conferirne altre nelle materie di rispettiva competenza;
- e) l’attribuzione allo statuto della nuova istituzione della possibilità di realizzare forme di decentramento amministrativo con il conferimento ai comuni, anche in maniera differenziata, di funzioni proprie della città metropolitana.

In base alla nuova disciplina, la soppressione delle dieci Province e l’istituzione della relative Città metropolitana decorrerà dal 1° gennaio 2014, o , antecedentemente in caso di scadenza del mandato entro il 31 dicembre 2013 .

Lo statuto provvisorio della città metropolitana dovrà essere elaborato ed approvato entro novanta giorni antecedenti la scadenza naturale degli organi di governo in carica e , se successiva al 31

dicembre 2013, entro il 31 ottobre 2013, da parte di un organismo temporaneo , composto dai sindaci del territorio e dal Presidente della Provincia e denominato “Conferenza metropolitana”, con una deliberazione da assumere a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e il voto favorevole del sindaco e del presidente della Provincia.

In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio, entro il 31 ottobre 2013, il sindaco metropolitano sarà di diritto il sindaco comune capoluogo.

Allo statuto, anche provvisorio, sono rimesse importanti scelte, fra le quali, le modalità di individuazione del sindaco metropolitano e le regole di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane.

2. La presente proposta di legge, rubricata “*Modifica dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*”, ha l’obiettivo di introdurre alcune correzioni all’impianto normativo eliminando le più rilevanti criticità presenti nell’articolo 18, specie sotto il profilo costituzionale, in modo da favorire il successo del progetto di istituzione dei nuovi governi metropolitani.

La proposta di legge, in particolare, introduce tre gruppi di modifiche.

Nella prima tipologia rientrano le modifiche necessarie per eliminare i più evidenti profili di incostituzionalità presenti nel testo vigente dell’articolo 18.

Viene proposto, innanzitutto, che la soppressione delle Province e la contestuale istituzione delle Città metropolitane decorra in ogni caso alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale in carica, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato. Desta serie dubbi di conformità costituzionale, infatti, lo scioglimento degli organi elettivi prima della loro naturale scadenza, con la previsione, per decreto, della decorrenza della soppressione delle province e dell’istituzione delle città metropolitane dal 1° gennaio 2014. Sarebbe un altro precedente pericoloso, che si andrebbe a sommare all’altra forzatura già compiuta dall’art. 23, comma 20, del decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetto Salva Italia) di commissariamento delle province che sarebbero dovute andare al voto nel 2012.

E’ introdotta, inoltre, l’elezione a suffragio diretto ed universale degli organi della città metropolitana: sindaco metropolitano e consiglio metropolitano. Questa modifica eliminerebbe un altro aspetto di particolare fragilità dell’art. 18 sotto il profilo costituzionale. La scelta, infatti, di configurare la città metropolitana come ente di secondo grado si pone in palese contrasto con gli

articoli 5 e 114 della Costituzione, che hanno assimilato nello stesso regime le diverse componenti della Repubblica configurandoli, in particolare, come enti politici rappresentativi della collettività inclusa nell'ambito territoriale di riferimento, e, quindi, come enti di governo elettivi di primo grado.

Il secondo gruppo di modifiche è finalizzato a rafforzare la partecipazione delle comunità territoriali interessate a questo importante progetto di riforma di sistema, con la previsione di un termine più ampio per l'esercizio da parte dei comuni interessati della scelta fra città metropolitana e altra provincia limitrofa, di cui al secondo comma dell'art. 18, e con l'introduzione di più incisive forme di partecipazione dei comuni nella fase di formazione dello statuto metropolitano .

Il terzo gruppo di modifiche, infine, riguarda il periodo transitorio. La proposta prevede di introdurre alcune precisazioni procedurali nella fase di approvazione dello statuto provvisorio da parte della Conferenza metropolitana, e di attribuire la responsabilità del governo transitorio della città metropolitana in capo al presidente della provincia, nel caso di mancata approvazione dello stesso statuto nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 18, in modo da garantire la necessaria continuità almeno nell'esercizio di quelle funzioni oggi in capo alla provincia e che l'articolo 18 trasferisce alla nuova Istituzione.

**3.** Di seguito si riportano le modifiche proposte ai commi dell'articolo 18.

*Commi 1 e 3-bis* La proposta è di eliminare il riferimento al 1° gennaio 2014, in modo da far coincidere la decorrenza della soppressione delle province sempre con la scadenza naturale degli organi di governo eletti in carica. E di limitare l'ipotesi dell'eventuale decorrenza anteriore al solo caso di amministrazione della provincia a mezzo di commissario.

*Comma 2* – La modifica è tesa a fissare la scadenza del termine per l'esercizio di opzione dei comuni interessati fra città metropolitana e provincia limitrofa alla scadenza del termine per l'approvazione dello statuto provvisorio, in modo di consentire ai comuni di attivare forme di consultazione delle popolazioni locali riconducendo il procedimento nello schema dell'art. 133 della Costituzione, peraltro richiamato dallo stesso comma.

*Comma 3* . Lo stralcio del secondo periodo ha la finalità di rendere coerente l'articolo con la nuova previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi di governo della città metropolitana.

*Comma 3-bis.* La modifica prevede l'inserimento della consultazione dei comuni interessati anche nel procedimento di approvazione dello statuto provvisorio.

*Comma 3-ter.* Si prevede che il governo transitorio della città metropolitana, nel caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio nei termini previsti dal comma 3, sia affidato al presidente in carica della provincia o al commissario, in modo da garantire una certa continuità nello svolgimento delle funzioni oggi esercitate dalla provincia e che l'art. 18 trasferisce alla nuova istituzione.

*Comma 3- quater.* La proposta prevede di introdurre alcune precisazioni procedurali per migliorare l'operatività della Conferenza metropolitana, soprattutto con la previsione di un termine per il suo insediamento, scaduto il quale provvede il Presidente della Provincia o il commissario in carica.

*Comma 4.* Introduce l'elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto n. 95 del 2012.

*Comma 6.* L'abrogazione del comma 6 è conseguente alla nuova previsione dell'elezione diretta degli organi di governo della città metropolitana.

*Comma 10.* Con la proposta di modifica del comma 10, si prevede di estendere ai titolari delle cariche di sindaco e consigliere metropolitani lo status previsto per gli altri amministratori locali dal testo unico n. 267 del 2000. Il carattere onorifico della carica, infatti, sarebbe incompatibile con l'elezione diretta degli organi di governo.

## TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”

*Articolo 1 – Modifica dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*

1. All’articolo 18 del *decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. al *comma 1*, il primo periodo è sostituito dal seguente “1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero precedentemente, alla data della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
  - b. al *comma 2*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l’adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis per l’approvazione dello statuto provvisorio al fine di consentire la consultazione delle popolazioni locali nelle forme previste dagli stessi comuni”;

- c. il *comma 3* è sostituito dal seguente: “3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
- d. al *comma 3-bis*, al secondo periodo, dopo le parole “è adottata”, è aggiunto il seguente periodo “, sentiti i comuni interessati,”;
- e. il *comma 3-ter* è sostituito dal seguente “3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano é di diritto, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città, il presidente della provincia o il commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
- f. il *comma 3-quater* è sostituito dal seguente “La conferenza di cui al comma 3-bis è convocata dal presidente della provincia, o dal commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e dal sindaco del comune capoluogo entro quarantacinque giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la sede della provincia. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, provvede alla convocazione il presidente della provincia o il commissario eventualmente nominato. Nella prima seduta la conferenza delibera sulle modalità di presidenza e verbalizzazione delle sedute e sulle altre regole di funzionamento. La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, al novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario”;
- g. il *comma 4* è sostituito dal seguente. “4. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano al sindaco metropolitano e ai consiglieri metropolitane le disposizioni di cui agli articoli da 55 al 70 sull’incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge”;

- h. il *comma 6* è abrogato;
- i. il *comma 10* è sostituito dal seguente “Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano le norme sullo status degli amministratori locali previsti dagli articoli dal 77 all’ 87 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

*Art. 2 - Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## TESTI A RAFFRONTO

<b>Testo art. 18 vigente</b>	<b>Testo dell'art. 18 con evidenziate in grassetto o doppio barrato le modifiche previste dalla proposta di legge</b>
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio	Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
<p>1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.</p>	<p><b>1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero precedentemente, alla data della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.</b></p>
<p>2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.</p>	<p><b>2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, fino alla scadenza del</b></p>



	<p><b>termine di cui al comma 3-bis per l'approvazione dello statuto provvisorio al fine di consentire la consultazione delle popolazioni locali nelle forme previste dagli stessi comuni.</b> Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.</p>
<p>2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validità se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.</p>	<p>2-bis <b>IDENTICO</b></p>
<p>3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal</p>	<p><b>3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</b></p>

<p>vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.</p>	
<p>3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui <b>al comma 9.</b></p>	<p>3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata, <b>sentiti i comuni interessati</b>, a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.</p>
<p>3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo</p>	<p>3-ter. <b>In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città, il presidente della provincia o il commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti</b></p>

mandato.	disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.	<b>3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis è convocata dal presidente della provincia, o dal commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e dal sindaco del comune capoluogo entro quarantacinque giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la sede della provincia. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, provvede alla convocazione il presidente della provincia o il commissario eventualmente nominato. Nella prima seduta la conferenza delibera sulle modalità di presidenza e verbalizzazione delle sedute e sulle altre regole di funzionamento. La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, al novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario.</b>
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51,	<b>4. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo</b>

<p>commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:</p> <p>a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;</p> <p>b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;</p> <p>c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p><b>il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano al sindaco metropolitano e ai consiglieri metropolitane le disposizioni di cui agli articoli da 55 al 70 sull'incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge.</b></p>
<p>5. Il consiglio metropolitano e' composto da:</p> <p>a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;</p> <p>b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;</p> <p>c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.</p>	<p><b>5. IDENTICO</b></p>
<p>6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.</p> <p>L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di</p>	<p><b>6. ABROGATO</b></p>

<p>cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.</p>	
<p>7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le funzioni fondamentali delle province;</li> <li>b) le seguenti funzioni fondamentali: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;</li> <li>2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;</li> <li>3) mobilita' e viabilita';</li> <li>4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>7. IDENTICO</b></p>
<p>7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.</p>	<p><b>7-bis IDENTICO</b></p>
<p>8. Alla citta' metropolitana spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;</li> <li>b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e</li> </ul>	<p><b>8. IDENTICO</b></p>

<p>24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.</p>	
<p>9. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;</li> <li>b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;</li> <li>c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento));</li> <li>d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento));</li> <li>e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.</li> </ul>	<p><b>9. IDENTICO</b></p>

<p>10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.</p>	<p><b>10. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano le norme sullo status degli amministratori locali previsti dagli articoli dal 77 al 87 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</b></p>
<p>11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.</p>	<p><b>11. IDENTICO</b></p>
<p>11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.</p>	<p><b>11-bis IDENTICO</b></p>